



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 195

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA LA PROVINCIA DI SONDRIO E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA, FORMAZIONE E DIDATTICA

L'anno 2025 (duemilaventicinque), addì 15 (quindici) del mese di ottobre, alle ore 08:30 con continuazione, nell'ufficio del Presidente.

IL PRESIDENTE

Assistito dal Segretario Generale Dott. MOTOLESE FRANCESCO, il quale provvede alla redazione della presente deliberazione, procede alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO che:

- con deliberazione dell'assemblea dei sindaci n. 1 del 22 dicembre 2014 è stato approvato il nuovo statuto della Provincia di Sondrio, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, adottato dal consiglio provinciale con atto n. 42 del 12 dicembre 2014;
- il suddetto statuto è stato pubblicato all'albo pretorio *on line* della Provincia per la durata di trenta giorni consecutivi decorrenti dal 23 dicembre 2014 per cui, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 47 dello statuto medesimo, è entrato in vigore il 23 gennaio 2015;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 24 dello statuto, il presidente assume i provvedimenti in materie che la legge attribuisce alla Provincia senza che risulti individuato dalla legge stessa l'organo deputato ad adottarli e che la legge medesima non riservi espressamente al Consiglio provinciale o che non ricadano nelle competenze dei dirigenti. In particolare adotta i provvedimenti, che, ante legge 56/2014, erano di competenza della soppressa giunta provinciale (esempio tariffe inerenti le imposte provinciali, regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ecc.); gli atti di cui all'ultimo periodo del suddetto comma assumono la denominazione di "delibera";
- il presente atto rientra nella fattispecie di cui sopra;

VISTO lo Statuto Provinciale, che prevede:

- all'art. 1 che: "la Provincia, Ente locale intermedio fra i Comuni valtellinesi e valchiavennaschi, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e la Regione Lombardia, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico";
- all'art 4 c. 2 e 3 che: *"la Provincia di Sondrio, territorio interamente montano ... cura lo sviluppo strategico del territorio e la gestione dei servizi in forma associata in base alla specificità del territorio della provincia"...* *"svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali"*;

PREMESSO, inoltre, che:

- l'Ente Provincia ha svolto, fino all'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, funzioni e compiti di interesse provinciale, attribuiti dallo Stato e dalle regioni, tra le quali si menzionano quelle in ordine alla organizzazione scolastica di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica; inoltre la stessa ha svolto funzioni sulla organizzazione dei servizi di trasporti pubblici locale oltre alla facoltà di promuovere e coordinare attività, nonché realizzare opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo;
- alla Provincia di Sondrio, unitamente ad altre Province, in considerazione del fatto di operare in un territorio interamente montano e confinante con paesi esteri, la legge 56/2014 all'art. 1, comma 3, secondo periodo, riconosce ulteriori funzioni quali, tra l'altro, a) la cura dello sviluppo strategico del territorio e la gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;
- a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 56/2014, comma 85, le Province, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano, tra le quali, funzioni fondamentali in ordine a) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; b) gestione dell'edilizia scolastica;
- con l'entrata in vigore della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 alla Provincia di Sondrio, quale provincia interamente montana, sono state conferite, art. 5, particolari aggiuntive funzioni anche nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale;

PREMESSO, altresì, che:

- l'Università degli Studi di Bergamo e la Provincia di Sondrio, con un accordo quadro proposto dall'Università, intendono instaurare un rapporto non episodico di collaborazione finalizzato a favorire la valorizzazione di attività di ricerca e di alta formazione sul territorio della Provincia di Sondrio;
- la Provincia di Sondrio, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del proprio Statuto, è un Ente territoriale di area vasta che esercita le funzioni fondamentali nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore;
- l'articolo 1, comma 3, dello Statuto della Provincia di Sondrio prevede che la Provincia, nella elaborazione e nell'attuazione dei propri indirizzi, piani e programmi, ricerca e sollecita la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, politiche, economiche e culturali e delle realtà di volontariato operanti sul territorio;

- l'accordo quadro proposto dall'Università degli Studi di Bergamo favorisce lo sviluppo di un polo territoriale del Centro Studi sul Territorio presso il comune di Chiuro, su cui già esiste un accordo tra Università di Bergamo e il Comune di Chiuro;
- l'articolo 6, comma 3, dello Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo prevede la facoltà dell'Ateneo di promuovere, organizzare e gestire, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- l'accordo in argomento che si intende stipulare persegue l'interesse pubblico in quanto favorisce lo sviluppo di attività di ricerca e di alta formazione sul territorio provinciale, con particolare riferimento alle seguenti materie:
 - attività di studio, didattica e ricerca, ritenute strategiche per il territorio;
 - atti di programmazione e pianificazione di competenza dell'ente Provincia, con particolare riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale, ambientale e paesaggistica;
 - progetti di sviluppo socioeconomico;
 - iniziative in campo culturale e formativo;
 - raccolta ed elaborazione dati e altri servizi a supporto delle attività formative e di gestione e programmazione territoriale;
 - progetti storico-archeologici;
 - progetti legati alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio provinciale;
 - progetti legati al trasferimento tecnologico e all'innovazione sul territorio della Provincia di Sondrio;

EVIDENZIATO, inoltre, che l'accordo prevede:

- la collaborazione per attività di didattica e formazione, con l'accoglienza di studenti per lo svolgimento di elaborati di laurea, esercitazioni e tirocini, nonché l'organizzazione di visite e stage didattici;
- la collaborazione per attività di ricerca e consulenza, con la possibilità di svolgere studi e ricerche, consulenze tecnico-scientifiche, commesse affidate dalla Provincia all'Università e coprogettazione di attività di ricerca per lo sviluppo territoriale e il trasferimento tecnologico;
- la partecipazione congiunta a bandi nazionali e internazionali di sostegno a progetti di ricerca e sviluppo;

CONSIDERATO che:

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1991, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- l'art. 15 sopra citato, prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico, ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni di cui sopra, di approvare lo schema di accordo quadro di collaborazione tra l'Università degli Studi di Bergamo e la Provincia di Sondrio nello schema allegato e per la durata di 4 anni dalla sua sottoscrizione;

ACQUISITO il parere favorevole reso dal dirigente responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

1. di approvare l'Accordo quadro di collaborazione con l'Università degli Studi di Bergamo, che si compone di n. 15 articoli e allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente accordo non comporta, al momento, obblighi finanziari a carico delle parti. Eventuali oneri finanziari saranno determinati nei singoli accordi attuativi;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Università degli Studi di Bergamo;

4. di dare mandato al Dirigente del Settore "Turismo, Cultura, Istruzione e Ufficio Europa" ad eseguire tutti i necessari e conseguenti adempimenti, autorizzando altresì lo stesso ad eventuali integrazioni non sostanziali dell'Accordo Quadro dovessero rendersi necessarie.

Successivamente,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., al fine di addivenire alla stipula dell'Accordo Quadro in tempi rapidi.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MENEGOLA DAVIDE
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
MOTOLESE FRANCESCO
F.to digitalmente